



COMUNE DI ORTUERI

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 83 del 30-11-2020

PROPOSTA N. 0 del

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2020 del 19.02.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa alla sottoscritta Responsabile del Servizio.

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 5 del 28.04.2020, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022.
- n. 6 del 28.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n.15/2018 che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione

Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2015, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 23.11.2020, avente ad oggetto l'integrazione del Fondo delle risorse decentrate parte variabile per l'anno 2020 e recante gli indirizzi alla delegazione trattante per la contrattazione in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2020, con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle seguenti voci:

- €. 2.288,42 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) pari all'80% del trasferimento regionale effettuato a favore del Comune ai sensi della L.R. 19/97 per l'anno 2006 (il 20% doveva essere destinato ad attività di qualificazione e formazione del personale), successivamente confluito nel fondo unico di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007.

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Preso atto che, ai sensi del succitato art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Preso atto che l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (cd. decreto "crescita") convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58:

- ha previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni con successiva rideterminazione del limite al trattamento accessorio.
- ha disposto che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Considerato che, sulla base della sopra citata normativa, non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio in quanto nel corso del 2020 questo ente non ha proceduto ad assunzioni di personale.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 con la quale la Sezione Autonomie della corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la Deliberazione n. 221/2018/QMIG, enuncia che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017.

Richiamata, inoltre, la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo risorse Decentrate dell'anno 2020 nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, c. 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 ci sono state cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità (pari ad 670,28 RIA cessati 2019) ;
- è stata incrementata la parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) relativa agli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (incremento escluso dal limite);
- è stata incrementata la parte stabile del fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) di un importo su base annua di €. 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015, pari, nel caso del Comune di Ortueri a n. 7 dipendenti per un totale di €. 582,40 (incremento escluso dal limite);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020:

- sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) di € 2.288,42 pari all'80% del trasferimento regionale assegnato a favore del Comune ai sensi della L.R. 19/97 per l'anno 2006.

Considerato che il Comune:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo degli equilibri di bilancio saranno à rispettato anche per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Evidenziato che il fondo dell'anno 2016 è di complessivi € 47.104,11 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, pari a € 9.326,30 (economie fondo straordinario confluite – art.14, c.4, CCNL 1998-2001 per €. 1.877,26 e incentivi per la progettazione ai sensi dell' art 92, D.Lgs 163/2006 per € 7.449,04), è pari a € 37.777,71.

Ritenuto di procedere alla determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo di € 38.427,68 di cui € 21.642,83 (a netto delle voci escluse) per il salario accessorio del personale ed € 16.784,85 quale fondo per le posizioni organizzative finanziate con fondi a carico del bilancio.

Evidenziato che l'importo così determinato è superiore al limite del Fondo 2016 e che pertanto è necessario operare la decurtazione dell'importo di € 649,87.

Preso atto, pertanto che le risorse a disposizione per la contrattazione integrativa saranno pari 22.016,66 corrispondenti ad €. 20.992,96 (limite 2016) oltreché le risorse non soggette a vincolo per €. 1.023,70 ai sensi dell'art 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 come da prospetto Fondo per le risorse decentrate allegato al presente atto (all.A).

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Verificato che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 e art.23 del D.lgs.75/2017.

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione.

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati.

DETERMINA

Di costituire ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL funzioni Locali del 21.05.2018 il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, pari a € 22.016,66 di cui € 19.728,24 parte stabile ed € 2.288,42 parte variabile approvando l'allegato schema di costituzione all. A).

Di dare atto del rispetto dei vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.lgs.75/2017 come da prospetto allegato B).

Di dare atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative.

Di dare atto che risulta indisponibile alla contrattazione la quota di € 10.236,26 in quanto relativa alla remunerazione di istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa erogati in forma automatica quali le progressioni economiche orizzontali storicizzate e l'indennità di comparto.

Di attestare che le risorse vincolate per l'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali trovano copertura nei diversi capitoli della retribuzione del personale dipendente nel rispetto del principio dell'imputazione della spesa per Missioni/programmi del bilancio di previsione 2020.

Di dare atto che l'utilizzo della parte residuale della parte fissa è demandato alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto delle direttive date con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23.11.2020.

Di dare atto che la spesa relativa alla parte del Fondo 2020 disponibile per la contrattazione decentrata di complessive € 11.780,40 trovano copertura finanziaria nei capitoli 7300, 7350 e 7450 della missione 01 programma 10 del bilancio titolo 1 macroaggregato 01 e cap. 7799 della missione 01 programma 10 del bilancio titolo 1 macroaggregato 02 del bilancio di previsione 2020.

Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 6, commi 1-3, del vigente regolamento comunale sui controlli interni.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Di trasmettere la presente determinazione al Revisore dei Conti al fine di acquisire la prescritta certificazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 0 del** esprime parere **Favorevole**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **Rag. Rosalba Corongiu** in data **30-11-2020**

Il Responsabile del Servizio
Rag. Rosalba Corongiu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 0 del** esprime parere: **Favorevole**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

Impegno N. 403 del 11-09-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7300 / Articolo FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE	
Causale	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2020
Importo 2020	Euro 9.491,98
Beneficiario	

Impegno N. 404 del 11-09-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7350 / Articolo CONTRIBUTO R.A.S. PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Causale	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2020
Importo 2020	Euro 2.288,42
Beneficiario	

Impegno N. 405 del 11-09-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 7450 / Articolo CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	
Causale	contributi obbligatori fondo risorse decentrate anno 2020
Importo 2020	Euro 3.502,00
Beneficiario	

Impegno N. 406 del 11-09-2020 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	

<i>Capitolo</i> 7799 / <i>Articolo</i> IMPOSTA IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	
<i>Causale</i>	Imposta Irap costituzione fondo risorse decentrate anno 2020
<i>Importo 2020</i>	Euro 1.205,00
<i>Beneficiario</i>	

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **Rag. Rosalba Corongiu il 30-11-2020.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosalba Corongiu**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 921

Il 14-12-2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **443 del 30-11-2020** con oggetto

COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **AREA FINANZIARIA il 14-12-2020**

**Il Responsabile della Pubblicazione
AREA FINANZIARIA**
